



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 240 DEL 10-11-2020

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E DEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO"

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **DIECI** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **12:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GIURLANI ORESTE	SINDACO	X	
2.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO	X	
3.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X	
4.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE	X	
5.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE		X
6.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE		X

La presenza del Vice Sindaco Guidi avviene tramite collegamento audio/video via whatsapp.

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale *“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- l'art. 233-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale *“Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”* e *“Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- gli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011);

RICORDATO che l'art. 110 del D.L. n. 34/2020, in ragione delle difficoltà create dalla pandemia in atto, ha differito al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione consiliare del bilancio consolidato 2019;

PREMESSO che:

- *“Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso”* (paragrafo 1, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- *“Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolve dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione”* (paragrafo 1, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti (art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011);

EVIDENZIATO che:

- ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato, redatto dall'ente capogruppo, è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l'ente capogruppo predispone due elenchi distinti che devono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e concernenti, da un lato, gli enti, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica” e, dall'altro, gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato (cd. perimetro di consolidamento);

PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), *“Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:*

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la

differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.";

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all'individuazione del "gruppo amministrazione pubblica" e del "perimetro di consolidamento" alla data del 31/12/2019, necessari alla predisposizione del Bilancio Consolidato 2019;

DATO ATTO che, sulla base dei dati contabili riferiti all'esercizio 2019, attualmente tutti disponibili, dalla ricognizione degli enti, aziende e società collegati al Comune di Pescia risulta che:

- non sono presenti organismi strumentali;
- tra gli enti strumentali controllati rientrano:
 - A.S. MeFiT, con partecipazione pari al 100%;
 - A.S.P. "S. Domenico", con partecipazione al 100%;
- tra gli enti strumentali partecipati rientrano:
 - CO.A.D. (in liquidazione), con partecipazione pari al 50%;
 - CO.SE.A., con partecipazione pari al 15%;
 - Società della Salute Valdinievole, con partecipazione pari al 10,87%;
 - A.T.O. Toscana Centro, con partecipazione pari allo 0,86%;
 - Autorità Idrica Toscana, con partecipazione pari allo 0,19%;
- non sono presenti società controllate;
- tra le società partecipate rientrano:
 - S.P.E.S. s.c.r.l., con partecipazione pari al 12,18%;
 - Cosea Tariffa e Servizi s.r.l., con partecipazione pari al 15%;
 - Cosea Ambiente s.p.a., con partecipazione pari al 13,82%;
 - Acque s.p.a., con partecipazione pari allo 0,802%;
 - Toscana Energia s.p.a., con partecipazione pari allo 0,299%;
 - Fidi Toscana s.p.a., con partecipazione pari allo 0,0003%;

CONSIDERATO di dover escludere dall'elenco che compone il "gruppo amministrazione pubblica" le seguenti società partecipate, in quanto il loro capitale sociale non è totalmente pubblico e non sono affidatarie di servizi pubblici, o comunque il Comune di Pescia non detiene una quota di partecipazione superiore al 20% (10% se società quotate), o, infine, poiché trattasi di partecipazioni indirette ricomprese nei bilanci consolidati dei gruppi intermedi:

- Cosea Tariffa e Servizi s.r.l. (partecipazione indiretta ricompresa nel bilancio consolidato di CO.SE.A.);
- Cosea Ambiente s.p.a. (dismessa a giugno 2019 e non presente, quindi, nella compagine societaria al 31/12/2019);
- Acque s.p.a. (partecipazione indiretta per il tramite del CO.A.D. e non a totale partecipazione pubblica);
- Toscana Energia s.p.a. (non a totale partecipazione pubblica);
- Fidi Toscana s.p.a. (non a totale partecipazione pubblica e, essendo stata dismessa nel corso del 2015, non presente nella compagine societaria al 31/12/2019);

DATO ATTO, pertanto, che il "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Pescia risulta essere il seguente:

"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PESCIA			
	Denominazione	% di partecipazione	Tipologia
1	A.S. Me.Fi.T.	100	Ente strumentale controllato
2	A.S.P. San Domenico	100	Ente strumentale controllato
3	CO.A.D. (in liquidazione)	50	Ente strumentale partecipato
4	CO.SE.A.	15	Ente strumentale partecipato
			Ente strumentale

5	S.d.S. Valdinievole	10,87	partecipato
6	A.T.O. Toscana Centro	0,86	Ente strumentale partecipato
7	Autorità Idrica Toscana	0,19	Ente strumentale partecipato
8	S.P.E.S. s.c.r.l.	12,18	Società partecipata

PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.M. 11/08/2017, "A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione", e che, dunque, rientrano nell'area di consolidamento:

- A.S. Me.Fi.T., in quanto ente totalmente partecipato dal Comune di Pescia;
- A.S.P. San Domenico, in quanto ente totalmente partecipato dal Comune di Pescia;
- CO.A.D., in quanto ente strumentale partecipato affidatario diretto di servizi;
- CO.SE.A., in quanto ente strumentale partecipato affidatario diretto di servizi;
- S.d.S. Valdinievole, in quanto ente strumentale partecipato affidatario diretto di servizi;
- S.P.E.S. s.c.r.l., in quanto società interamente pubblica affidataria diretta di servizi;

EVIDENZIATO che, ex paragrafo 3.1 del predetto allegato 4/4:

- gli enti e le società compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono essere esclusi dal "Perimetro di Consolidamento" nei casi di irrilevanza, quando cioè il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, e di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
- con riferimento all'esercizio 2019, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Pescia:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici (componenti positivi della gestione per gli enti pubblici);
- "in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata";

CONSIDERATO che A.T.O. Toscana Centro e Autorità Idrica Toscana, benché la quota di partecipazione del Comune di Pescia sia inferiore all'1%, sono rilevanti economicamente, come risulta dalla seguente comparazione effettuata ai sensi del predetto paragrafo 3.1:

Ente	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Da consolidare
Comune di Pescia (dati rendiconto 2019)	83.945.127,32 €	33.518.524,13 €	17.996.073,82 €	
A.T.O. Toscana Centro	1.927.465,33 €	1.740.324,72 €	1.360.395,05 €	Sì
Autorità Idrica Toscana	76.008.495,06 €	5.678.118,79 €	12.665.654,13 €	Sì

DATO ATTO, pertanto, che, secondo i criteri sopra esposti, gli enti e le società che devono essere compresi nel perimetro di consolidamento sono i seguenti:

- A.S. Me.Fi.T.;
- A.S.P. San Domenico;
- CO.A.D.;
- CO.SE.A.;
- S.d.S. Valdinievole;

- S.P.E.S. s.c.r.l.;
- A.T.O. Toscana Centro;
- Autorità Idrica Toscana;

RICORDATO che il citato principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale in riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate, e con il metodo proporzionale con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati;

RITENUTO opportuno, quindi, aggiornare il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e il “Perimetro di Consolidamento” al 31/12/2019 ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2019, rispetto a quanto previsto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 24/09/2019;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di individuare il “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Pescia, comprendente, oltre al Comune stesso in qualità di capogruppo, i seguenti soggetti:

“GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI PESCIA			
	Denominazione	% di partecipazione	Tipologia
1	A.S. Me.Fi.T.	100	Ente strumentale controllato
2	A.S.P. San Domenico	100	Ente strumentale controllato
3	CO.A.D. (in liquidazione)	50	Ente strumentale partecipato
4	CO.SE.A.	15	Ente strumentale partecipato
5	S.d.S. Valdinievole	10,87	Ente strumentale partecipato
6	A.T.O. Toscana Centro	0,86	Ente strumentale partecipato
7	Autorità Idrica Toscana	0,19	Ente strumentale partecipato
8	S.P.E.S. s.c.r.l.	12,18	Società partecipata

3. di individuare il “Perimetro di Consolidamento” ai fini della redazione del bilancio consolidato 2019, comprendente, oltre al Comune di Pescia stesso in qualità di capogruppo, anche i seguenti soggetti:

“PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”			
	Denominazione	% di partecipazione	Tipologia
1	A.S. Me.Fi.T.	100	Ente strumentale controllato
2	A.S.P. San Domenico	100	Ente strumentale controllato
3	CO.A.D. (in liquidazione)	50	Ente strumentale partecipato

4	CO.SE.A.	15	Ente strumentale partecipato
5	S.d.S. Valdinievole	10,87	Ente strumentale partecipato
6	A.T.O. Toscana Centro	0,86	Ente strumentale partecipato
7	Autorità Idrica Toscana	0,19	Ente strumentale partecipato
8	S.P.E.S. s.c.r.l.	12,18	Società partecipata

4. di demandare al Dirigente del Servizio 1 – Affari Generali e Gestione delle Risorse ogni ulteriore adempimento utile ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2019;

5. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi indicati al precedente punto 3);

6. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo secondo le variazioni intervenute entro la fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

7. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.